

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 30039

Sezione IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

- ☐ Assoluzione
☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum 1 anno e 8 mesi di reclusione

- ☒ 1* Grado Tribunale Gela in data 11.02.2021 condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione
☒ 2* Grado Corte Appello Caltanissetta in data 15.03.2024 conferma il giudizio di primo grado
☐ precedente cassazione
☐ Precedente appello

Classificazione evento

- ☒ Infortunio ☐ Malattia ☐ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☒ Morte

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Dopo aver partecipato alla movimentazione di tubi di acciaio di grandi dimensioni e peso, era intento, assieme ad alcuni colleghi, a raccogliere le attrezzature utilizzate poste alla base della catasta di tubi quando alcuni di questi cadevano improvvisamente dal vertice della piramide e lo travolgevano causandone il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☒ Privato ☐ Pubblico ☒ Cantiere ☐ Ufficio
☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il datore di lavoro riveste una posizione apicale nell'organizzazione aziendale che comporta una responsabilità orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Come chiarito da questa Sezione in più pronunce, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, non occorrendo che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi (Sez. 4, n.9745 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280696-02).

È consolidato orientamento che il datore di lavoro non può limitarsi a una mera vigilanza formale o cartolare, ma deve esercitare una vigilanza effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro non può considerarsi assolto con la mera nomina di figure tecniche specializzate, dovendo egli mantenere un controllo effettivo sull'andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, specie quando emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni (Sez. 4 -, n.35858 del 14/09/2021, Rv. 281855; Sez. 4, n.50605 del 05/04/2013, Rv. 258125-01).

Il datore di lavoro deve essere "vigile sul campo", nel senso che non può accontentarsi delle assicurazioni formali contenute nei documenti di sicurezza redatti da consulenti esterni, ma deve verificare personalmente, o attraverso i suoi più stretti collaboratori, le concrete condizioni di rischio presenti nell'ambiente di lavoro.

Questo principio assume particolare pregnanza quando si utilizzino attrezzature, strutture o materiali di datazione risalente che richiedono verifiche periodiche sulla loro integrità; si modifichino le modalità operative rispetto a quelle originariamente previste; emergano segnali di allarme (anche indiretti) che possano far dubitare dell'affidabilità delle valutazioni contenute nei documenti di sicurezza.

L'argomentazione della Corte territoriale è giuridicamente ineccepibile perché distingue tra onere di percezione del rischio, gravante sul datore di lavoro e parametrato alla diligenza media richiesta dal ruolo, e onere di valutazione tecnica specifica, che può essere delegato a figure specializzate, ma solo dopo aver identificato l'esistenza del rischio da valutare.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☒ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di H.H., I.I., G.G., E.E., C.C., B.B. e A.A. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, cui demanda altresì la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati.

Così è deciso in Roma il 13 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.